

Pieve di Soligo, 18/11/2021

Informativa n. 18

OGGETTO: novità del periodo

Dichiarazioni d'intento: intensificazione dei controlli dal 2022; provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 293390 del 28/10/2021

L'Agenzia delle Entrate, nella prima parte del provvedimento in oggetto¹, informa che saranno intensificate le attività di analisi di rischio e di controllo sui soggetti che emettono dichiarazioni d'intento, attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento, con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia. Tale valutazione del rischio su tali soggetti, si baserà su:

- analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d'intento trasmesse;
- valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

I controlli saranno essenzialmente rivolti, quindi, a verificare l'effettivo possesso dei requisiti della qualifica di "esportatore abituale".

L'Agenzia puntualizza poi che la procedura di analisi di rischio e di controllo, verrà eseguita dall'Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d'intento presentate; saranno inoltre disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d'intento già trasmesse, visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente/fornitore, destinatario della dichiarazione d'intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.

Nel caso in cui, i controlli sulle dichiarazioni d'intento diano esito di irregolarità, le stesse dichiarazioni d'intento verranno invalidate e rese irregolari al momento del riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle entrate:

- a) invierà al soggetto emittente la dichiarazione d'intento, una comunicazione (via pec) che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni;
- b) invierà al soggetto cedente o fornitore, quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.

Inoltre, in caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui si è detto, al contribuente verrà inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Nella seconda parte del provvedimento citato, l'Agenzia specifica le modalità di emissione delle fatture elettroniche² non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/1972.

¹ Scaricabile qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/Provvedimento+del+28+ottobre+2021_Antifrode.pdf/33cec057-3e07-f618-969d-dce631777b56

² Si tratta delle fatture emesse in esenzione iva dal fornitore, e destinate al soggetto che ha preventivamente inviato la dichiarazione d'intento

Si riportano qui sotto le istruzioni di compilazione del tracciato xml della fattura ordinaria:

- la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”;
- deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:
 - nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
 - nel campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto” deve essere riportato il numero di protocollo³ di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001)
 - nel campo 2.2.1.16.4 “RiferimentoData” deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Conseguenza dell'invalidazione della dichiarazione d'intento, è lo scarto della fattura elettronica emessa in regime di non imponibilità ai fini IVA, contenente il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.

Si ricorda infine che tutte le disposizioni del provvedimento sopra riportate, avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Fattura elettronica emessa verso clienti esteri dal 2022 a seguito dell'eliminazione dell'esterometro

Nella nostra informativa n. 16/2021 avevamo commentato le procedure, obbligatorie dal 2022, per l'integrazione elettronica delle fatture di acquisto dall'estero, anche a seguito dell'eliminazione, sempre dal 2022, dell'invio dei dati con l'esterometro. Prendiamo ora in esame le ricadute dell'abolizione dell'esterometro sulla fatturazione attiva.

Le fatture emesse verso clienti esteri non hanno l'obbligo di essere emesse in formato elettronico; tuttavia, a seguito dell'abolizione dell'esterometro dal 2022, i dati di tali operazioni dovranno essere trasmessi all'Agenzia Entrate tramite SDI. Ciò avviene mediante il tracciato xml della fattura elettronica, perciò, sebbene la fattura continui a dover essere inviata al cliente estero in formato cartaceo o via e-mail, i dati della stessa fattura dovranno **anche** confluire nel tracciato xml della fattura elettronica e trasmessi all'Agenzia Entrate tramite SDI.

A partire dal 1° gennaio 2022 quindi, per quanto riguarda le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, si dovrà emettere fattura elettronica, indicando nel campo <CodiceDestinatario> sette x (cioè “xxxxxxx”); il Sistema di interscambio, una volta ricevuta la fattura elettronica, non la invierà al cliente estero e, pertanto, come sopra già indicato, la fattura stessa andrà comunque inviata, con qualsiasi mezzo (posta, e-mail, ecc.), a quest'ultimo soggetto da parte del fornitore italiano.

Per quanto riguarda le tempistiche di invio dei dati, a differenza di quanto avviene attualmente (si ricorda che l'esterometro ha periodicità trimestrale), la trasmissione telematica dei dati delle operazioni attive dovrà essere effettuata entro i normali termini di emissione delle fatture (immediate o differite) oppure dei documenti che ne certificano i corrispettivi nel caso in cui non vi sia obbligo di predisposizione della fattura; va posta attenzione perciò ai termini di trasmissione all'SDI dei dati delle fatture verso clienti esteri.

³ Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto da due parti:

1. la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
2. la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-” oppure dal segno “/”.

Split payment: sono stati pubblicati gli elenchi per l'anno 2022.

Si segnala che sul sito internet del Dipartimento delle Finanze⁴ sono stati pubblicati gli elenchi 2022 degli Enti e delle Società partecipati o controllati da amministrazioni pubbliche, ai quali va applicato il meccanismo dello split payment⁵ nell'emissione della fattura. Lo split payment va applicato, inoltre, alle Amministrazioni Pubbliche presenti nell'elenco "IPA" al sito <https://indicepa.gov.it>

Si ricorda che, nella fattura elettronica, l'applicazione dello split payment si segnala riportando il valore "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "Esigibilità IVA" e la dicitura "Operazione soggetta a split payment ai sensi dell'ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972" nel campo "RiferimentoNormativo".

Contributo in conto capitale per le spese sostenute da imprese e professionisti, per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (DM 25/08/2021 in vigore dal 04/11/2021)

Viene concesso un contributo in conto capitale pari al 40%⁶ delle spese ammissibili relative all'acquisto e all'installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (ovvero l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici). Si tratta in particolare delle spese per:

- l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- i costi per la connessione alla rete elettrica;
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Le infrastrutture di ricarica dovranno essere mantenute nei 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo, pena la sua revoca.

Per accedere al contributo, si dovrà presentare un'apposita domanda con le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un successivo provvedimento del Ministero della Transizione ecologica.

Detrazioni per interventi edilizi sugli immobili: per la cessione del credito o lo sconto in fattura è stato introdotto il visto di conformità obbligatorio dal 12 novembre 2021

L'articolo 1 del D.L. 157/2021 appena pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021, e **in vigore dal 12 novembre 2021**, **ha esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese, ad alcune tipologie di interventi sugli immobili (diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110%) per i quali viene esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.**

Solo in caso di opzione per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, ovvero per la cessione del credito di imposta di pari ammontare alla detrazione, **è obbligatorio dal 12 novembre 2021 richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti**, rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997. **È inoltre obbligatorio che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute** secondo le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020.

Gli interventi interessati alla novità sono:

- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera a) e b), D.P.R. 917/1986 (si riferiscono ad alcune tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% "per ristrutturazioni");

⁴ https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2022

⁵ Si ricorda che lo split payment, chiamato anche "scissione del pagamento", è il meccanismo in base al quale l'Iva applicata dal fornitore nella fattura di vendita, viene versata direttamente all'Erario dal cliente/cessionario (ente pubblico)

⁶ La percentuale effettiva verrà determinata tenendo conto dei limiti dei massimali stabiliti dai regolamenti comunitari sugli aiuti "de minimis" e delle risorse finanziarie disponibili, pari a 90 milioni di euro

- gli interventi di efficienza energetica (50/65%) di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013;
- gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013;
- gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019;
- gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), D.P.R. 917/1986;
- gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013.

Viene, inoltre, esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità agli interventi che danno diritto al superbonus 110% anche nel caso in cui la detrazione fiscale venga fruita direttamente dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi tranne nel caso in cui la dichiarazione stessa venga presentata direttamente dal contribuente tramite l'utilizzo della "dichiarazione precompilata" oppure tramite il sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale.

Rimane il dubbio sull'applicazione delle novità, per quanto riguarda gli interventi "ordinari" per i quali sia già stata presentata una comunicazione telematica relativamente al pagamento di acconti o al raggiungimento di Sal alla data del 12 novembre 2021: non è chiaro se le eventuali comunicazioni telematiche successive, necessitino dell'asseverazione della congruità dei prezzi e del visto di conformità.

Bonus sanificazione: percentuale di calcolo del credito d'imposta e codice tributo per l'utilizzo in compensazione

In riferimento al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto (la cui domanda doveva essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021), è stato istituito il codice tributo "6951" per l'utilizzo, tramite compensazione con il modello F24, del credito stesso. Si ricorda che è stata confermata la percentuale del 30% per il calcolo dell'importo da utilizzare in F24. Il credito può già essere utilizzato, o in compensazione oppure in dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021.

Proroga della possibilità di aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

L'Agenzia Entrate ha disposto⁷ la proroga fino al 31/12/2021 della possibilità di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture (anche tramite un intermediario specificamente delegato). La precedente scadenza era fissata al 30/09/2021. Chi non avesse ancora aderito al servizio, lo può fare entro fine anno, ed avrà accesso a tutte le fatture emesse e ricevute, trasmesse al Sistema di interscambio a partire dal 1° gennaio 2019, e non solo a quelle trasmesse dal giorno successivo all'adesione. Si ricorda che è possibile aderire alla consultazione, accedendo al sito "Fatture e Corrispettivi" e poi alla sezione *Consultazione "Fatture elettroniche e altri dati Iva"*.

Istituzione della "banca dati" delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (DM 161/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16/11/2021)

Con il decreto ministeriale in oggetto viene disciplinata l'istituzione della nuova "banca dati" che prevede che le unità immobiliari destinate ad affitto breve, presenti nel territorio nazionale, vengano identificate con un codice alfanumerico ("codice identificativo"), che andrà utilizzato in ogni comunicazione riguardante l'offerta e la promozione dei servizi. Nella banca dati verranno inserite le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi:

- a) tipologia di alloggio;

⁷ Con provvedimento del 03/11/2021 n.298662

- b) ubicazione;
- c) capacità ricettiva;
- d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
- f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico "nazionale".

Verrà sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero del turismo, le Regioni e le Province autonome, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto, con la finalità di dare attuazione alla banca dati mediante l'inserimento dei dati come sopra elencati, compreso il codice alfanumerico, da parte degli enti stessi sopra riportati.

Una volta avviata la banca dati, i locatori di immobili con contratti di durata inferiore a 30 giorni dovranno possedere il codice identificativo, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Ogni annuncio di affitto breve, anche online, dovrà possedere il codice identificativo e quindi ogni soggetto locatore dovrà essere iscritto alla banca dati.

Garante della privacy: pubblicazione di un vademecum per la gestione delle password

Segnaliamo un utile documento⁸ pubblicato dal Garante privacy sulla corretta gestione delle password, dei propri dispositivi aziendali; le principali indicazioni del Garante sono le seguenti:

- la password deve essere abbastanza lunga: almeno 8 caratteri, anche se si suggerisce intorno ai 15 caratteri;
- deve contenere caratteri di almeno 4 diverse tipologie, da scegliere tra: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri, caratteri speciali (punti, trattino, underscore, ecc.);
- andrebbe periodicamente cambiata, soprattutto per i profili più importanti o di uso più frequente (e-mail, e-banking, social network, ecc.); è consigliato utilizzare password diverse per account diversi;
- non deve contenere riferimenti personali facili da indovinare (nome, cognome, data di nascita, ecc.) oppure riferimenti al nome utente (detto anche user account, alias, user id, user name).

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

⁸ Scaricabile da questo link: <https://www.garanteprivacy.it/temi/cybersecurity/password>